



*Dipartimento Servizi al cittadino
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo*

BANDO DI AGGIORNAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2026

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

A - INTRODUZIONE	2
A.1 QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.2 COME SI PRESENTA LA DOMANDA	2
A.3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	3
A.4 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	4
A.5 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE PUÒ PARTECIPARE AL BANDO	5
A.6 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	5
B – ASPETTI GENERALI	6
B.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	6
B.2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	6
B.3 COME E' COMPOSTA LA DOMANDA	6
C – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	7
SEZIONE 1 – REQUISITI PERSONALI	7
SEZIONE 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE	8
SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE	14
SEZIONE 4 – CONDIZIONI ABITATIVE	14
SEZIONE 5 – OPZIONE ALLOGGI DA RIPRISTINARE	17
SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI	17
D – SPECIFICAZIONI FINALI	17
D.1 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE	17
D.2 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA	18



A - INTRODUZIONE

Le istruzioni alla compilazione della presente domanda si suddividono in quattro parti:

- A - Introduzione
- B - Aspetti generali
- C - Guida alla compilazione della domanda
- D - Specificazioni finali

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (quando si deve presentare, le modalità di presentazione, i soggetti che possono presentarla ecc...).

Si ricorda che la normativa di riferimento è la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n.2 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*" integrata e modificata dalle Leggi Regionali n. 51/2020, dalla n.35/2021 e dalla n.36/2025, da qui in avanti denominata "legge regionale" ed il "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 176 del 30/07/2026

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1 (pubblicata sulla G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale del 14/01/2026) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera c-1 dell'allegato B, alla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 e ss.mm.ii, incidendo direttamente sui criteri di attribuzione del punteggio fondati sulla "storicità della presenza territoriale", si è resa necessaria la disapplicazione delle clausole dichiarate anticostituzionali.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo:

- ai seguenti numeri telefonici: **0586/820.410 – 820.419 - 820.412 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del martedì e giovedì;**
- inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **casa@comune.livorno.it**

A.1 Quando si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata dal **1 ottobre 2026 fino al 1 dicembre 2026**.

Si ricorda che la domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata **esclusivamente on-line, salvo malfunzionamenti/guasti del sistema per i quali l'amministrazione si riserva di valutarne l'ammissibilità.**



IMPORTANTE:

l'orario **23:59:59** del giorno **1 dicembre 2026** e' il termine ultimo per la fase di trasmissione dei file caricati. **Oltre tale termine il sistema non rilascerà più ricevute di trasmissione delle domande.**

Le domande non completate con la trasmissione e stampa ricevuta entro il suddetto orario saranno considerate irricevibili.

A.2 Come si presenta la domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata **esclusivamente on-line** utilizzando la piattaforma accessibile dalla scheda servizi "Locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP" all'indirizzo <https://www.comune.livorno.it/it/servizi/locazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-erp> dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al Bando.

Cliccando su "**Accedi al Servizio**" è possibile identificarsi al servizio on-line di trasmissione delle domande **secondo una delle seguenti modalità:**

- **tessera sanitaria con il PIN ATTIVO:** per informazioni sul rilascio collegarsi al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>;
- **identità SPID: Credenziale del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);** per informazioni sul rilascio collegarsi al seguente link: <https://www.spid.gov.it/>;
- **carta di identità elettronica:** solo con la nuova carta dotata di microchip che memorizza i dati del titolare: per informazioni rivolgersi all'Ufficio anagrafe del Comune di Livorno.

A.3 Procedura di presentazione della domanda on-line

Per la compilazione della domanda è necessario:

- aver pagato l'imposta di bollo di **€ 16.00** (sedici euro) e compilato la relativa dichiarazione di assolvimento imposta di bollo allegata alla domanda di partecipazione al bando di concorso; Se il pagamento è stato effettuato tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate può essere allegato il file XML generato dal sistema di pagamento;
- aver verificato la propria situazione anagrafica e di stato civile;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE ORDINARIO/CORRENTE in corso di validità con un valore **non superiore a 16.500 euro**;
- essere in possesso di tutta la documentazione da allegare (si veda elenco allegati in calce alla domanda).



IMPORTANTE:

Prima di procedere alla compilazione della domanda on-line si prega di seguire con attenzione le indicazioni tecniche evidenziate nel **tutorial** e di leggere le **presenti istruzioni**, in modo da limitare possibili errori di compilazione che il programma evidenzia solo al termine del caricamento della domanda stessa.

- E' possibile accedere alla domanda on-line tramite i più comuni browser disponibili (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari)

In fase di caricamento della domanda si evidenzia, inoltre, quanto segue:

- Non è possibile compilare direttamente il modulo di domanda che viene visualizzato al momento dell'apertura, in quanto in modalità di sola lettura;
- Per la compilazione del modello è necessario utilizzare Acrobat Reader;
- E' necessario procedere al **salvataggio del modulo di domanda in PDF editabile sul proprio PC** e quindi continuare con la compilazione del file salvato e caricarlo successivamente sulla piattaforma assieme agli allegati necessari;
- dopo il caricamento sulla piattaforma si deve procedere alla loro trasmissione ("**invio**");
- solo successivamente alla conclusione della trasmissione dell'istanza, il sistema rilascia una **ricevuta** e la domanda può considerarsi perfezionata.



Nota bene:

- in fase di compilazione della domanda, è possibile **sospendere** l'operazione per pochi minuti e riprendere successivamente la compilazione dal punto in cui è stata interrotta per poi procedere all'invio finale della domanda;
- **se la sessione risultasse scaduta**, occorrerà **ripetere la fase di autenticazione** cliccando su "accedi" (vedi tutorial) e procedere direttamente alla fase di "trasmissione" senza necessità di scaricare nuovamente la domanda.

Si consiglia, pertanto, prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda, di avere a disposizione tutti i dati e la documentazione scannerizzata da allegare alla domanda stessa in formato PDF, JPG, JPEG e XML per il bollo elettronico.

L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo non fornirà informazioni relative all'esito della domanda presentata **fino alla pubblicazione della graduatoria provvisoria**

A.4 Chi può presentare la domanda

La domanda è presentata da un solo soggetto MAGGIORENNE, denominato RICHIEDENTE in nome e per conto dell'intero nucleo familiare partecipante al bando.

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa **alla data di pubblicazione del bando di concorso**.

Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti essenziali per la partecipazione al bando di concorso stabiliti dell'allegato A della legge regionale.



IMPORTANTE:

- i requisiti sono autocertificati e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- i documenti e i certificati che dimostrano quanto dichiarato devono essere conservati ed esibiti su richiesta dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno.



Nota bene:

Si consiglia di conservare in una cartellina "*Bando di Aggiornamento ERP 2026*" tutti i documenti e le attestazioni che comprovano quanto dichiarato dal richiedente nella domanda on-line.

Esempio: l'attestazione del datore di lavoro che il richiedente, pur non essendo residente a Livorno, lavora sul territorio comunale, l'indisponibilità su immobili o quote di essi, permessi di soggiorno ecc...).

A.5 Composizione del nucleo familiare che può partecipare al bando di concorso

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale, il nucleo familiare anagrafico partecipante al bando di concorso deve essere composto **solo dai soggetti** di seguito indicati:

- da una sola persona quale unico componente il nucleo familiare anagrafico;
- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.



Nota bene:

Eccezioni previste dalla legge regionale alla composizione del nucleo familiare partecipante al bando

Premesso che la tipologia dei nuclei familiari sopra indicati rappresenta la regola per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune **eccezioni**, sia per favorire particolari esigenze di autonomia, sia per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari, come di seguito specificate:

1) art. 9, comma 3 della legge regionale: **possono presentare una domanda distinta rispetto al nucleo familiare di appartenenza:**

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

PRECISAZIONE: Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) di **età non superiore a 24 anni** che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo **uguale o inferiore a 4.000 euro**, al lordo degli oneri deducibili;

2) art. 9, comma 4 della legge regionale, **ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare, possono presentare domanda congiunta:**

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.



Nota bene:

In entrambi i casi sopra indicati, per l'ammissione al bando di concorso, il valore dell'attestazione ISEE per **ciascuno dei nuovi componenti non deve superare il limite di 16.500 euro**.

In tali casi si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.



IMPORTANTE:

La L.R. 36/2025 ha esteso i requisiti di partecipazione ai bandi di concorso ERP anche ai nuclei familiari di provenienza nei casi di cui all'art. 9, comma 3 e 4 della legge regionale come richiamati al presente articolo A5 - 1) e 2) (domanda autonoma e nuclei di nuova formazione).

La L.R. 36/2025 ha inoltre esteso la possibilità di partecipazione al Bando a:

- soggetti già assegnatari di alloggio ERP in altro comune purché il richiedente eserciti attività lavorativa nel Comune di Livorno.
- donne vittima di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Livorno.



IMPORTANTE

Gli assistenti familiari non sono considerati parte del nucleo familiare.

La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, in sede di verifica per l'assegnazione, non viene considerata nel numero dei componenti, né soggetto titolare del diritto di assegnazione dell'alloggio.

A.6 Chi non può presentare la domanda

Al di fuori dei casi e delle eccezioni previsti dalla legge regionale e indicati al precedente punto A.5, **non è consentito ad una persona singola presentare una domanda autonoma rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza.**

Esempio: non è consentita la presentazione della domanda da parte di un figlio singolo rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte di due fratelli rispetto ai genitori anagraficamente conviventi, da parte del genitore solo rispetto al nucleo familiare del figlio convivente, ecc...

B- ASPETTI GENERALI

In questa parte vengono fornite le informazioni generali riguardanti la struttura della domanda, i documenti da allegare e le varie sezioni di cui è composta.

B.1 Compilazione della domanda

Nella domanda è prevista la compilazione di campi obbligatori e di campi facoltativi:

- i campi obbligatori sono evidenziati in rosso e devono essere **necessariamente compilati** dal richiedente. Contengono le **dichiarazioni obbligatorie** relative al possesso dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale per la partecipazione al bando di concorso.
- i campi facoltativi sono compilati dal richiedente **solo se ricorre il caso** e contengono le dichiarazioni relative al possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie, ma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi

Esempio: le dichiarazioni contenute nella Sezione 4 - condizioni abitative devono essere rese dal richiedente solo se sussistono le varie condizioni indicate: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, ecc...).

B.2 Documentazione allegata

Nella domanda le dichiarazioni rese dal richiedente sono collegate ai vari documenti da allegare obbligatoriamente a dimostrazione del possesso di un determinato requisito di partecipazione o del riconoscimento di un particolare punteggio. Si prega, pertanto, di prestare particolare attenzione all'elenco degli allegati alla domanda, indicati all'art. 6 del Bando di Concorso ed a pagina 9 del modulo di domanda.

B.3 Come e' composta la domanda

La domanda è composta dalle seguenti sezioni:

SEZIONE 1 - REQUISITI PERSONALI: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso dei requisiti personali, cioè quelli riferiti **al solo soggetto richiedente**, ossia colui che presenta la domanda in nome e per conto dell'intero nucleo familiare. Tali dichiarazioni **sono obbligatorie** in quanto relative al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale ai fini dell'ammissione al bando di concorso;

SEZIONE 2 - REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE: anche questa sezione contiene dichiarazioni **obbligatorie**. In questo caso sono relative al possesso dei requisiti per l'ammissione al bando **sia da parte del richiedente, sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare sia partecipanti al bando di concorso che di provenienza;**

SEZIONE 3 - SITUAZIONE REDDITUALE: questa sezione contiene una TABELLA nella quale è necessario indicare la tipologia dei redditi e i redditi complessivi **fiscalmente imponibili** percepiti dal richiedente e dall'intero nucleo familiare partecipante al bando di concorso;

SEZIONE 4 - CONDIZIONI ABITATIVE: in questa sezione devono essere effettuate le dichiarazioni del possesso delle condizioni di punteggio. Tali dichiarazioni **non sono obbligatorie** e sono rilevanti esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Tali dichiarazioni devono essere effettuate solo se il richiedente si trova in una delle condizioni indicate nella domanda stessa;

SEZIONE 5 – OPZIONE ALLOGGI DA RIPRISTINARE: Le dichiarazioni presenti in questa sezione **sono obbligatorie**. I concorrenti dovranno esprimere il proprio interesse o meno all'eventuale assegnazione di alloggi da ripristinare che si dovessero rendere disponibili nel corso di vigenza della graduatoria;

SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI: In tale sezione il richiedente deve indicare il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni che riguardano il procedimento attivato con questa domanda, **se diverso dall'indirizzo di residenza**.



C - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

In questa parte sono fornite, sezione per sezione, le istruzioni e le informazioni riguardanti la compilazione della domanda. Complessivamente la domanda si compone di sei sezioni:

SEZIONE 1 – REQUISITI PERSONALI

SEZIONE 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE

SEZIONE 4 – CONDIZIONI ABITATIVE

SEZIONE 5 – OPZIONE ALLOGGI DA RIPRISTINARE

SEZIONE 6 – CONTATTI E RECAPITI

Sezione 1 – REQUISITI PERSONALI

In questa sezione devono essere inserite le dichiarazioni del possesso dei requisiti che **riguardano il solo richiedente**, cioè colui che presenta la domanda in nome e per conto del proprio nucleo familiare.

1.1. Cittadinanza

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Il richiedente per partecipare al bando può essere indifferentemente in possesso di cittadinanza italiana o di altro Paese membro UE e non membro UE.



IMPORTANTE:

L'accesso all'ERP per i richiedenti di altro Paese non membro UE è disciplinato dal Decreto Legislativo n°286 del 25 luglio 1998 e s.m.i. (Testo Unico Immigrazione).

Nel caso che il richiedente abbia la **cittadinanza di un Paese non membro UE**, è necessario che sia in possesso di un permesso di soggiorno **almeno biennale** (con validità di almeno ventiquattro mesi).

In questo caso, il richiedente, deve pena l'esclusione dal bando di concorso, **indicare obbligatoriamente lo svolgimento di una regolare attività lavorativa** autonoma (possesso di partita IVA, ecc...) o subordinata (dipendente di una ditta/azienda) da indicare nel successivo quadro 1.2.. **In presenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo non è necessario documentare l'attività lavorativa.**

Nel caso in cui la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno sia ancora in corso, è necessario allegare copia della "*ricevuta per convocazione per PSE*" assieme al permesso scaduto.

L'ufficio si riserva di effettuare riscontri in merito alla validità dei Permessi di Soggiorno in collaborazione con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno.

1.2 Dichiarazione di avere la sede stabile ed esclusiva o principale dell'attività lavorativa nel Comune di Livorno e donne alloggiate in centri antiviolenza alla data di pubblicazione del bando

Si tratta di dichiarazione obbligatoria solo per i non residenti nel Comune di Livorno anche se già assegnatari di alloggio ERP nel comune di residenza.

Il richiedente deve documentare lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Livorno allegando alla domanda idonea documentazione come l'attestazione del datore di lavoro con l'indicazione della data e/o le date dell'inizio del rapporto di lavoro, eventuali periodi di interruzione ecc...

La L.R. 36/2025 ha esteso la possibilità di partecipazione al Bando anche alle donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Livorno da auto-certificare al momento della compilazione della domanda a prescindere dalla presenza o meno di una attività lavorativa nel Comune di Livorno e allegando un'autocertificazione

riportante i dati dell'assistente sociale e del centro antiviolenza di riferimento. Si consiglia di utilizzare il modulo di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione comunale.

1.3 Dichiarazione di assenza di condanne penali

Si tratta di dichiarazione obbligatoria quale requisito necessario per la partecipazione al bando di concorso.

Sezione 2 – REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

In questa sezione devono essere indicati, oltre ai requisiti riferiti al richiedente, **anche quelli di tutto il nucleo familiare partecipante al bando di concorso e del nucleo familiare di provenienza.**



IMPORTANTE:

La L.R. 36/2025 ha esteso i requisiti di partecipazione ai bandi di concorso ERP anche ai nuclei familiari di provenienza nei casi di cui all'art. 9, comma 3 e 4 della legge regionale come richiamati al precedente articolo A5 1) e 2) (domanda autonoma e nuclei di nuova formazione).

2.1 Indicazione della struttura dell'intero nucleo familiare anagrafico

Il richiedente, nella tabella, deve indicare tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, specificando per ognuno di essi lo stato civile, i dati anagrafici, l'eventuale presenza di invalidità e la relazione di parentela con lo stesso.



IMPORTANTE:

Nel caso di invalidità **deve essere obbligatoriamente allegata la relativa documentazione.** Per la valutazione di questa condizione non è sufficiente produrre certificati medici generici o di specialisti, ma è **necessario allegare il verbale di accertamento dell'invalidità (cecità civile, sordità e disabilità) rilasciato dalla competente Commissione perché la Legge Regionale prevede la valutazione della percentuale % di invalidità e/o disabilità.** La richiesta per la domanda di invalidità deve avere una data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

Se, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il richiedente non è ancora in possesso del verbale di invalidità, è sufficiente **allegare la ricevuta di presentazione della domanda di invalidità, purché antecedente alla data di pubblicazione del bando;** il verbale potrà essere inviato all'Ufficio anche successivamente entro i termini che verranno stabiliti per i ricorsi in opposizione (art.9 del Bando di concorso).

2.1.1 Indicazione del nucleo familiare partecipante al Bando di Concorso.

In questa sezione, il richiedente deve:

- barrare la prima casella se il nucleo familiare partecipante al bando di concorso **coincide** con quello anagrafico;
- barrare la seconda casella se il nucleo familiare partecipante al bando **non coincide** con quello anagrafico e, in questo caso, indicare il/i componente/i del nucleo che non partecipa/non partecipano al bando di concorso;
- barrare la terza casella **solo in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare.**

Esempio: coppie di futura formazione oppure domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando). La nuova composizione del nucleo familiare dovrà essere indicata nella successiva tabella presente nella domanda alla SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE.

2.2 Dichiarazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Il richiedente deve dichiarare la situazione economica complessiva di tutto il nucleo familiare come risulta dal VALORE ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE PER L'ANNO 2026.



IMPORTANTE:

- **l'attestazione ISEE non deve risultare superiore a 16.500 euro;**
- **il nucleo familiare presente nell'ISEE deve corrispondere al nucleo familiare anagrafico** alla data di pubblicazione del bando di concorso fatte salve le eccezioni previste dal DPCM n.159/2013 e s.m.i.
- **Il limite di 16.500 euro deve essere rispettato anche in caso di formazione di nuovi nuclei familiari** (coppie di futura formazione o domanda congiunta di due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona). In questo caso, ai fini della partecipazione al bando di concorso, **si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza. È consigliabile allegare l'ISEE di tutti i componenti.**
- **Qualora l'attestazione ISEE presenti difformità rilevate dall'INPS** il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione giustificativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione verificherà la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU sulla base della documentazione prodotta. L'omissione o la non veridicità della DSU, nonché l'inidoneità della documentazione per il superamento delle difformità contestate, comporterà l'esclusione della domanda, fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o documentazioni false.

2.3 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 KM dal comune di Livorno

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno un'opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun altro componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi **adeguati, cioè immobili ad uso abitativo**, alle esigenze del nucleo familiare, ubicati ad una distanza minore o uguale a 50 km dal Comune di Livorno.



Nota bene:

Un alloggio non è adeguato **quando è presente una situazione di sovraffollamento**, come definita dall'art.12, comma 8 della Legge Regionale che prevede che all'interno di un'abitazione, siano presenti **“complessivamente due o più persone a vano utile”**.

Per vani utili si intendono, ai sensi dell'Allegato C della Legge Regionale, tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a nove metri quadrati e inferiore a diciotto metri quadrati. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri

quadrati, e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati. L'alloggio monostanza è comunque considerato equivalente a un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a ventotto metri quadrati, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati.

Esempio: con un nucleo familiare di sei persone che abita in un appartamento di tre vani si viene a determinare un sovraffollamento di due persone a vano utile.



IMPORTANTE:

ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA TITOLARITÀ' DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Premesso che l'assenza di titolarità su immobili ad uso abitativo o quote di essi, da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, costituisce un requisito per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni.

Possono, quindi, ugualmente partecipare al bando di concorso, i soggetti di seguito specificati:

- **i titolari di diritti di proprietà pro-quota** che non hanno la disponibilità del bene.

Esempio: il figlio che ha ereditato per successione una quota dell'appartamento di proprietà di un genitore, con mantenimento del diritto di abitazione al genitore superstite;

- **I titolari di un solo immobile ad uso abitativo che non hanno la disponibilità del bene** nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:

- essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di non avere la disponibilità dell'immobile;
- immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
- immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente e deve **allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità"**.

Esempio: dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.4 Dichiarazione di assenza di titolarità di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, sia ad uso abitativo che non abitativo, su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, con valore complessivo superiore a 25.000 euro ai fini IMU/IVIE.

Si tratta di dichiarazioni obbligatorie e alternative l'una all'altra. Deve essere necessariamente indicata almeno una opzione.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non essere titolare e che nessun componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi, **sia ad uso abitativo che non abitativo, che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro, compresi quelli dove ricorre il sovraffollamento.**



Nota bene:

il valore complessivo degli immobili si calcola applicando, per gli immobili situati in Italia i parametri IMU e per quelli situati all'estero, i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero) e deve essere dichiarato nell'apposita sezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE (DSU).



IMPORTANTE:

ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA TITOLARITÀ DI IMMOBILI SIA AD USO ABITATIVO CHE NON ABITATIVO CON VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE A 25.000 EURO

Premesso che l'assenza di titolarità su immobili sia ad uso abitativo o quote di essi, da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare, costituisce un requisito per la partecipazione al bando, la legge regionale prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni.

Possono, quindi, ugualmente partecipare al bando di concorso, i soggetti di seguito specificati:

- i titolari di diritti di proprietà su immobili o quote di essi, nel caso che l'immobile o gli immobili di cui si è titolari costituiscano **beni strumentali aziendali**. **Esempio:** un immobile utilizzato per l'esercizio di un'attività artigianale, esercitata dal richiedente o da altro componente del nucleo familiare, come parrucchiere, meccanico ecc...

- I titolari di proprietà su immobili o quote di essi **che non hanno la disponibilità del bene** nei seguenti casi previsti dall'allegato A della legge regionale:

- essere legalmente separato/divorziato e non avere avuto in assegnazione detto immobile a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria l'immobile o di non avere la disponibilità dell'immobile.
- immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
- immobile pignorato.

Se ricorrono tali casi, il richiedente deve barrare la casella corrispondente **e deve allegare alla domanda, in formato elettronico, la documentazione attestante tale "indisponibilità"**.

Esempio: dichiarazione giurata di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio non è abitabile, decreto di separazione, alloggio abitato da parenti che vi risiedono stabilmente, ecc...).

2.5 Dichiarazione del valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare partecipante non superiore a 25.000 euro

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il patrimonio mobiliare del solo nucleo familiare partecipante al bando di concorso, **dichiarato ai fini ISEE, non superi il valore di 25.000 euro.**



Nota bene:

Il valore del patrimonio mobiliare, che si ottiene applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa, **deve risultare nell'attestazione ISEE.**



IMPORTANTE:

Nel caso in cui il nucleo richiedente **sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE**, ad esempio, nel caso di una domanda congiunta presentata da coppie di futura formazione, oppure in caso di domanda distinta, presentata da soggetti che si staccano da un nucleo familiare più grande ecc..., il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, **ma solo quello riferito ai singoli soggetti partecipanti al bando e che si desume dalla DSU**

2.6 Dichiarazione valore del patrimonio complessivo del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro

Tale dichiarazione è obbligatoria per la partecipazione al bando di concorso.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari che il patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma del valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, **non è superiore a 40.000 euro.**



IMPORTANTE:

Fermo restando il limite di 40.000 Euro del patrimonio complessivo del nucleo familiare, la partecipazione al bando di concorso è ammessa **solo se vengono rispettati anche i limiti di ciascuna componente dichiarati ai fini ISEE**, di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 (punto 2.4 riferito al nucleo familiare sia partecipante al bando che di origine: *valore complessivo del patrimonio immobiliare del nucleo familiare - sia ad uso abitativo che non abitativo, su tutto il territorio italiano o all'estero – con valore complessivo non superiore a 25.000 euro*; punto 2.5 riferito al solo nucleo familiare partecipante al bando: *valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro*),

2.7 Dichiarazione di assenza di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente e nessun altro componente del nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, dichiari di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto, in qualunque forma, dalla Regione, dagli enti territoriali e da enti pubblici.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: La partecipazione dal bando di concorso è ammessa anche se il richiedente o altro componente del nucleo familiare è stato destinatario di assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, **purché l'alloggio assegnato sia inutilizzabile o perito, senza dar luogo al risarcimento del danno. In tal caso è necessario allegare la documentazione che attesta tale situazione.**

Esempio: perizia di un tecnico abilitato che attesti che l'alloggio è fatiscente o perito o per altro motivo attestabile.

2.8 Dichiarazione di assenza di provvedimenti di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione è obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di **non** avere a suo carico e che nessun componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, ha a suo carico **dichiarazioni di annullamento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.**

2.9 Assenza di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi previsti dall'art. 38, comma 3 lettere b), d), e), f) della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2.

La dichiarazione è obbligatoria

Per partecipare al bando di concorso, il richiedente deve dichiarare di non essere mai stato destinatario e che nessun componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, è mai stato destinatario di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I casi di decadenza previsti dall'articolo 38, comma 3 lettere b), d) e) f) della legge regionale n.2/2019, sono i seguenti:

- **lett. b)** cessione dell'alloggio, in tutto o in parte, o delle le sue pertinenze;

- **lett. d)** aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- **lett.e)** aver gravemente o reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- **lett. f)** morosità per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti contrattuali (canone di locazione e quote accessorie) fatta salva la presenza di specifiche cause previste dalla stessa legge regionale all'art. 14, comma 3, debitamente documentate.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso anche in presenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica **per morosità superiore a sei mesi**, soltanto se il richiedente dichiara che **il relativo debito è stato estinto prima della presentazione della presente domanda**.

2.10 Dichiarazione di assenza di occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare abusivamente e di non avere occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica **nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda** e che nessun componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, si trova in tale condizione.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso se il nucleo familiare richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato **destinatario di un provvedimento di sanatoria** previsto all'art. 40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996)

2.11 Dichiarazione di assenza di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Si tratta di dichiarazione obbligatoria.

Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente dichiari di non occupare e di non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica **nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda** e che nessun componente del proprio nucleo familiare, sia partecipante al bando che di origine, si trova in tale condizione.



IMPORTANTE:

ECCEZIONE: E' consentita ugualmente la partecipazione al bando di concorso, anche in caso di occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, soltanto se il richiedente dichiara di essere stato destinatario o che un altro componente del proprio nucleo familiare è stato destinatario **di un provvedimento di sanatoria** previsto all'art. 40, commi 4,5 e 6, della legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 o dell'art. 40, commi 3 e 4 della legge regionale n.96/1996).

Sezione 3 – SITUAZIONE REDDITUALE

3.1 Redditi percepiti

In questa sezione il dichiarante deve inserire nella tabella i redditi fiscalmente imponibili e NON imponibili di qualsiasi natura, percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare partecipante al bando di concorso, indicando la tipologia di reddito.

Esempio: redditi da lavoro dipendente o autonomo, da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità ecc...). **Per il bando E.R.P. 2026 le certificazioni reddituali sono riferite all'anno 2025.**

 **Nota bene:**

In fase di caricamento della domanda, si consiglia di allegare i documenti attestanti le varie tipologie di reddito percepito ad esempio: riepilogo 730, CU, cedolino AS ecc.

3.2 Assegno di mantenimento

Questa dichiarazione deve essere compilata dal coniuge **legalmente separato o divorziato** su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

Il richiedente deve dimostrare con idonea documentazione l'effettivo pagamento da allegare alla domanda.

Sezione 4 – CONDIZIONI ABITATIVE

Le dichiarazioni presenti in questa sezione riguardano le condizioni abitative del richiedente e del suo nucleo familiare presenti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Tali dichiarazioni **non sono obbligatorie** e sono rilevanti **esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio**.

Devono, quindi, essere compilate solo se sussistono le varie condizioni indicate.

Esempio: abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto, abitazione in un alloggio in condizioni di coabitazione e sovraffollamento ecc...

E' possibile scegliere anche più di una opzione.

Il richiedente deve allegare obbligatoriamente la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni dichiarate.

4.1 Dichiarazione di abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare devono risiedere in un alloggio che per la sua tipologia non risulta idoneo dal punto di vista abitativo, il cosiddetto **alloggio improprio**.



Nota bene:

Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, camper, automobili o roulotte ecc... e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.



IMPORTANTE:

Per l'attribuzione del punteggio di alloggio improprio è necessario che il richiedente sia residente in tale alloggio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso accertato dalle autorità competenti o da altra documentazione comprovante questa condizione.

4.2 Dichiarazione di abitazione in alloggio in cui sono presenti barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio che provocano grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili.

Per ottenere tale punteggio, bisogna risiedere in un'abitazione nella quale sono presenti **barriere architettoniche non facilmente eliminabili** che provocano un grave disagio abitativo ed è necessario che il richiedente o un altro componente del nucleo familiare **abbia una disabilità**.

Nota bene:

La documentazione che dimostra la presenza di barriere architettoniche **deve essere allegata alla domanda**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario allegare alla domanda una certificazione contenente i dati anamnestici e la diagnosi dai quali sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione.

Nota bene:

La certificazione attestante la disabilità e la documentazione tecnica attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione (art.9 del Bando di Concorso).

4.3 Dichiarazione di abitazione in alloggio assegnato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici regolarmente occupato, o in alloggio privato procurato dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupato, il cui canone è parzialmente/interamente corrisposto dal Comune di Livorno.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un'abitazione assegnata a titolo precario dal Comune o da altri servizi assistenziali pubblici.

Nota bene:

Viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di alloggio precario la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori pubblici e simili sia pubblici che privati riconosciuti da una Amministrazione Pubblica.

4.4 Dichiarazione di abitazione in alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a titolo provvisorio.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un alloggio E.R.P., assegnato **in emergenza abitativa**, a titolo provvisorio/utilizzo autorizzato.

Per l'attribuzione del punteggio è necessario

- **essere in regola con il pagamento delle rate mensili** del canone di locazione e degli eventuali oneri accessori; **oppure**
- **aver stipulato un piano di rientro dalla morosità, prima della pubblicazione del bando**, con il soggetto gestore *CASALP*, in caso di morosità nel pagamento dei canoni mensili di locazione, e rispettare il pagamento delle rate in esso indicate.

In alternativa, in caso di morosità, tale punteggio non è attribuibile.

4.5 Dichiarazione di abitazione in alloggio di proprietà privata in base ad un contratto di locazione registrato.

Per ottenere tale punteggio, il richiedente e il suo nucleo familiare, devono risiedere in un alloggio privato con un contratto di locazione debitamente registrato il cui **canone di locazione annuo, al netto degli oneri condominiali, sia superiore almeno ad un terzo del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2025.**

Tale importo deve essere indicato nella domanda.

E' necessario indicare, inoltre, se nell'anno 2025 è stato percepito un contributo a titolo di sostegno abitativo e, in caso affermativo, **indicare la somma ricevuta.**



IMPORTANTE:

E' necessario essere in regola con i pagamenti del canone di locazione e allegare obbligatoriamente alla domanda le relative ricevute di avvenuto pagamento almeno per le ultime sei mensilità.

L'importo relativo al canone di locazione deve essere indicato al netto degli oneri condominiali.

4.6 Dichiarazione di abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di procedura di pignoramento.

Ottiene tale punteggio, il concorrente che con il nucleo familiare risiede in un'abitazione che deve essere rilasciata a seguito di sfratto o pignoramento.

a) Sfratto

Il concorrente deve essere in possesso del **provvedimento di convalida dello sfratto**.

Lo sfratto può essere per finita locazione o per morosità incolpevole.



IMPORTANTE:

Il provvedimento di convalida dello sfratto dovrà avere una data anteriore alla data di pubblicazione del bando non superiore a due anni e dovrà essere allegato obbligatoriamente alla domanda.



Nota bene:

Per **morosità incolpevole** si intende la morosità derivante da una delle seguenti cause, previste all'art. 14, comma 3 della Legge Regionale:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con coesistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinari;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.



IMPORTANTE:

In caso di morosità incolpevole il richiedente deve essere in possesso della documentazione attestante la sussistenza della morosità incolpevole da allegare obbligatoriamente alla domanda.

b) Pignoramento

Nel caso del pignoramento, è necessario allegare la **notifica del provvedimento** (emesso ai sensi dell'art.555 c.p.c.) che deve avere una **data anteriore alla pubblicazione del bando**.

4.7 Dichiarazione di abitazione in alloggio in coabitazione con altri nuclei familiari o con situazione di sovraffollamento.

a) Coabitazione con altri nuclei familiari

Questo punteggio viene attribuito nel caso che il nucleo familiare del concorrente, composto da **almeno due unità** risulti anagraficamente coabitante con altro o più nuclei familiari composto ciascuno da **almeno due unità**. La condizione di coabitazione di nuclei familiari distinti è rilevata d'ufficio tramite verifica della relativa registrazione anagrafica.

b) Punteggio di sovraffollamento

Questo punteggio viene attribuito nel caso che il concorrente e il suo nucleo familiare siano residenti in un'abitazione nella quale esiste una situazione di sovraffollamento cioè quando il numero delle persone residenti nell'alloggio risulta eccessivo rispetto al numero dei vani utili **con oltre due persone per vano utile**.

Esempio: 1 vano utile con 2 persone **non** crea sovraffollamento - 1 vano utile con 3 persone crea sovraffollamento. **Per la definizione di vano utile** si rimanda alla definizione presente nell'Allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale come richiamata al precedente articolo 2.3.



Nota bene:

Per documentare la situazione di sovraffollamento è necessario allegare alla domanda in formato elettronico la planimetria catastale dell'alloggio, dalla quale si ricavi il numero dei vani presenti nell'abitazione. Gli assegnatari di alloggi ERP possono allegare una dichiarazione sottoposta a verifica d'ufficio.



IMPORTANTE:

La condizione di sovraffollamento NON e' cumulabile con quella di coabitazione.

Sezione 5 – OPZIONE ALLOGGI DA RIPRISTINARE

Questa dichiarazione e' obbligatoria.

Il richiedente deve esprimere il proprio interesse o meno all'eventuale assegnazione di alloggi di risulta non ancora ripristinati, ai sensi dell'art 24 del Regolamento Comunale ERP, con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Lode Livornese, che si dovessero rendere disponibili nel corso di vigenza della graduatoria.

L'efficacia della presente opzione è condizionata al riscontro della necessaria copertura finanziaria da parte dell'Amministrazione Comunale. Si precisa che tale opzione non configura un titolo di preferenza nello scorrimento della graduatoria ma unicamente una facoltà aggiuntiva in fase di assegnazione dell'alloggio.

Sezione 6 – CONTATTI E RECAPITI

In tale sezione, **solo se diversi dall'indirizzo di residenza**, il richiedente deve indicare l'eventuale indirizzo ed, eventualmente ulteriori recapiti telefonici e di posta elettronica, ai quali desidera che pervengano le eventuali comunicazioni relative alla domanda.



IMPORTANTE:

Il Comune di Livorno non invierà comunicazione personali ai soggetti richiedenti in merito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, alla posizione in graduatoria e ai termini per il ricorso, per cui tutte le informazioni in merito alle ammissioni o alle esclusioni dalla graduatoria stessa, **saranno direttamente consultabili sull'albo pretorio on-line e sulla pagina istituzionale del comune dedicata.**



D – SPECIFICAZIONI FINALI

In questa parte sono fornite, sezione per sezione, ulteriori specificazioni utili per il completamento della domanda. Si compone di due sezioni:

D.1 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

D.2 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

D.1 – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Comprensione e sottoscrizione finale della domanda e dell'informativa sul trattamento dei dati personali

Dal momento che la domanda si compone di una serie di dichiarazioni che il concorrente deve rilasciare sotto la propria responsabilità, al termine della compilazione, è necessario dichiarare di aver letto e compreso quanto dichiarato nella domanda stessa e, quindi, sottoscriverla, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di

dichiarazione mendace. Con la sottoscrizione della domanda si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Bando di Concorso. Si precisa che ai sensi dell'art.65, comma 1, lettera b) e comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale le istanze telematiche sono pienamente equivalenti alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa in presenza del dipendente addetto.

D.2 – ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

Il concorrente in fase di compilazione della domanda deve prestare particolare attenzione all'elenco posto alla fine della domanda stessa, nel quale sono indicati gli allegati necessari sia per la verifica dei requisiti di partecipazione, sia per la verifica della sussistenza delle condizioni di attribuzione del punteggio.

Nel programma sono presenti controlli di coerenza tra quanto dichiarato e l'obbligatorietà dei documenti da inserire necessari per la verifica dei requisiti di partecipazione o per l'attribuzione dei punteggi previsti dalla legge regionale. Occorrerà inserire tutti i documenti riferiti a quanto dichiarato fatta salva la possibilità di integrare la documentazione nei termini previsti dal Bando di Concorso.